



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALDO MORO"

Via Alfieri, 14 – 74021 Carosino (TA)- Tel. 0995929574 – C.F. 90121640735
Codice IPA: istsc_taic81100v – Codice Univoco Ufficio: UFM2CO
www.aldomoro.edu.it – email: taic81100v@istruzione.it
- Pec: taic81100v@pec.istruzione.it

IC Aldo Moro - Carosino (TA)
Prot. 0008872 del 15/10/2024
I-2 (Entrata)

- Ai Docenti
Sc. Secondaria di 1° Grado
Sc. Primaria
Sc. Infanzia
LORO SEDI
- Al Personale A.T.A.
LORO SEDI
- Ai Sigg.ri genitori –

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado
Tramite sito web della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il D. lgs. N. 275/1994, parte I, Titolo I, concernente le norme sull'istituzione degli organi collegiali della scuola;
- VISTA** l'O. M. n. 215 del 15 luglio 1991, Titolo III, e ss. mm. e ii., recante disposizioni generali in materia di elezione degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto;
- VISTA** la Nota Ministeriale DSGOV prot. n. 24032 del 06.10.2021 avente ad oggetto: "Elezioni degli organi collegiali a livello di istruzione scolastica";
- VISTA** La nota U.S.R. Puglia prot. n. 38475 del 19/09/2024 con la quale sono fissate per **domenica 24 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 25 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30** le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2024/2027;

DISPONE

la notifica - al personale della scuola ed alle famiglie degli alunni - dello scadenziario relativo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2024/2027.

SCADENZARIO ADEMPIMENTI RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 24-25 NOVEMBRE 2024	
COMPETENZE	DATA
Termine per la comunicazione del Dirigente Scolastico alla Commissione elettorale dei nominativi degli elettori (art. 27 O.M. n. 215/91) e delle sedi dei Seggi elettorali (art. 37, c. 4, O.M. n. 215/91)	non oltre il 21/10/2024
Gli elenchi vanno depositati in segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Del deposito va dato avviso tramite affissione all'albo, O.M. n. 215/91)	Entro il 31/10/2024
Termine per eventuali reclami avverso gli elenchi degli elettori (art. 28, c. 1, O.M. n. 215/91)	Entro il 05/11/2024
Presentazione delle liste elettorali	dalle ore 9 del 04/11/2024 alle ore 12 del 09/11/2024
Affissione all'Albo delle liste dei candidati da parte delle Commissioni Elettorali	subito dopo le ore 12 del 09/11/2024
Termine per la verifica e l'eventuale regolarizzazione delle liste elettorali (art. 34, c. 4, O.M. n. 215/91)	Entro il 14/11/2024
Periodo nel quale sono possibili riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, dandone preavviso al Dirigente Scolastico almeno 10 gg. prima (art. 35, cc. 2 g 3, O.M. n. 215/91)	Del 06/11/2024 al 22/11/2024
Termine per la nomina dei seggi elettorali da parte del Dirigente Scolastico, su indicazione della Commissione elettorale (art. 38 cc. 5 g 6 O.M. 215/91)	Entro il 19/11/2024
periodo di svolgimento delle elezioni	dalle ore 8 alle ore 12 del 24/11/2024 dalle ore 8 alle ore 13:30 del 25/11/2024
inizio dello scrutinio (art. 43, c. 1, O.M. n. 215/91)	ore 13:30 del 25/11/2024
Termine per la proclamazione degli eletti (art. 45, c. 1, O.M. n. 215/91)	non oltre il 27/11/2024
Termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni (art. 46, c. 1, O.M. n.215/91)	non oltre il 02/12/2024
Termine per la decisione di eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni (art. 46, c. 2, O.M. n. 215/91)	non oltre il 09/12/2024
Termine per la prima convocazione del Consiglio d'Istituto (art. 48, c. 2, O.M. n. 215/91)	non oltre il 22/12/2024

I modelli per la presentazione delle liste sono disponibili c/o l'Ufficio di Segreteria.

ULTERIORI CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA ORDINARIA (O.M. n. 215/1991 e ss. mm. ed ii.)

Si precisa che:

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
 - L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei **rappresentanti del personale docente** spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio (art. 10).
 - L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei **rappresentanti dei genitori** degli alunni spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore (art. 7).
 - L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei **rappresentanti del personale A.T.A.** spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo (art. 14).
 - Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori –docenti – A.T.A.) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.
 - Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori. Deve essere

presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

- Ogni lista, per ciascuna componente, può comprendere il seguente numero di candidati:
 - PERSONALE DOCENTE max 16 candidati su 8 da eleggere
 - GENITORI max 16 candidati su 8 da eleggere
 - PERSONALE ATA max 4 candidati su 2 da eleggere.
- Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione elettorale (presso l'Ufficio di segreteria dell'Istituto) nelle ore d'ufficio.
- Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che devono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente e per lo stesso Consiglio di Istituto. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, previa esibizione del documento di riconoscimento del richiedente.
- Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentito, invece, all'eletto di rinunciare alla nomina.
- Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun candidato può presentare alcuna lista. Nessun componente della Commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.
- Nelle Scuole sono disponibili spazi per l'affissione dei programmi elettorali.
 - Sull'apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti nell'ordine a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione di una croce sul numero romano relativo al motto prescelto e di un'altra croce sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.
- Per la componente personale docente, ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
- Per la componente genitori, ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
- Per la componente personale ATA, ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.
- Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
 - Ai sensi dell'art 37 del D. Lgs. n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
- Si riportano di seguito i compiti e le funzioni del Consiglio di Istituto, di cui al D. Lgs. 297/94.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna COMO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/200

Art. 10 – D.Lgs. n. 297/94 Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.

Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42; acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; criteri generali per la programmazione educativa;

criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.

Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.

Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.